	Sisma 2016 – O.C.S.R. n del // e ss.mm.ii. [specificare]
	Decisione di contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
	progettazione inerenti [specificare ad esempio: la progettazione di fattibilità tecnica ed
	economica, esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di
	progettazione, (eventuale) con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori,
	contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione] mediante procedura negoziata
	telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. e [<i>servizi di ingegneria e architettura e l'attività</i>
	di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14]
OGGETTO:	del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
	CUP: CUI:
	[eventuale] Attribuzione della procedura di selezione del contraente [in caso di gara su delega
	gestita da SUA] alla Stazione Unica Appaltante [specificare].
	[in caso di gara su delega NON gestita da SUA, specificare la centrale di committenza delegata]
	alla .
	[in caso di gara NON delegata ma affidata ad altro Servizio/Ufficio dello stesso Ente] specificare
	Servizio/Area/Ufficio .

<Organo che adotta la decisione di contrarre >

[Premesse generali]

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, sottoscritta in data
[<i>indicare</i>], e i decreti del Presidente della Regione
[indicare] in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, nn
[indicare]
VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la
"Ricostruzione Pubblica";
DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono
verificati a partire dal 24 agosto 2016;
RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato [specificare] ubicato
in Via, n, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di al
Foglio mappale di proprietà del Comune, come da sopralluogo effettuato dal personale
e relativa documentazione acquisita con prot. n del, è stato valutato
"" con esito e che, con Ordinanza Sindacale n del , è stata
predisposta la chiusura del suddetto edificio;
CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge
- alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; 6 - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca"; - art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"";

deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto

legge;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e

disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1º luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di

committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

[Fonte finanziamento]

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con [*Ordinanza che assegna le risorse*];

[Disciplina specifica intervento- individue VISTA l'Ordinanza n. del	[specificare] nella quale è ricompreso, al n			
[specificare], l'intervento di [specificare] per un importo complessivo di € [specificare];				
n.b. specificare l'ordinanza ed eventuali	disposizioni in deroga dalla stessa recate			
RILEVATO che l'opera in questione è rico	mpresa nel [es. Programma Trien	nale		
OO.PP. anni] dell'Amministrazione [specificare], identifica				
con codice unico intervento C.U.I [<i>specificare</i>] e che l'affidamento dei servizi d				
ngegneria e architettura per l'intervento , con il seguente codice CUI è ricompre				
nel programma triennale degli acquisti di	beni e servizi di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti;			
N.B. Delibera ANAC n. 264/2023 "Adozio	ne del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del dec	reto		
legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 re	cante individuazione delle informazioni e dei dati relativi	alla		
programmazione di lavori, servizi e fornit	ıre, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici	i che		
rilevano ai fini dell'assolvimento degli obl	lighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 201	3, n.		
3". Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio				

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato 1.7 al Codice dei contratti è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione, approvato con [*specificare*];

comma 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, comma 4 del codice.

2024. Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'"Allegato 9" del PNA 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 225,

RILEVATO che in base all'articolo [*specificare*] dell'Ordinanza [*specificare*] lo svolgimento delle attività di progettazione è:

[specificare]

- a cura degli enti proprietari degli immobili che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;
- a cura dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, unioni dei Comuni, unioni montane e Province interessati che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;
- a cura dei soggetti di cui all'art. 14, comma 3-quater, del decreto legge n. 189/2016, ossia le Regioni ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali individuati dalle Regioni, che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale

unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

RICHIAMATO il decreto del[*inserire specifico decreto*], con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

ſs	peci	ficare	ľo	pzio	nel
LJ		jicai c		PLIU	···

RICHIAMATO	[specificare	provvedimento],	con il	quale
-------------------	--------------	-----------------	--------	-------

attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

and the top of the state of the
[opzione 1: in caso di appalto gestito da SUA regionale] la Stazione Unica Appaltante [specificare] è stata
individuata tra i soggetti aggregatori a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 109/2020;
[opzione 2: in caso di appalto gestito da altra SUA/CUC] la SUA della Provincia di[specificare]
la CUC [oppure <i>specificare</i>]
[opzione 3: in caso di appalto NON delegato] il Comune di, è stata/o individuata/o tra le stazioni
uniche appaltanti a livello regionale;
[in caso di gara su delega]
DATO ATTO che questo Comune ha sottoscritto con [specificare] la "Convenzione[specificare]"
repertoriata in data [specificare] e che, pertanto, può essere attribuito a [specificare] lo svolgimento delle

[in caso di gara NON delegata e possesso della qualificazione ex art. 62 del Codice dei contratti]

DATO ATTO che] questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara e che, comunque, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lett. c), trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, può procedersi mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

[in caso di gara NON delegata e MANCATO possesso della qualificazione]

DATO ATTO che questo Comune, sebbene non in possesso della qualificazione richiesta ai sensi dell'articolo 62 del Codice, può svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto in virtù della deroga contemplata dall'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" e che, comunque, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lett. c), trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, può procedersi mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

[Individuazione del Responsabile Unico di Progetto]

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo [*specificare*] e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che, con Determinazione n. ______ [*specificare*], è stato individuato quale RUP dell'intervento in questione [*specificare*] ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti;

ACQUISITA la dichiarazione del RUP prot. n. [*specificare*] relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti ;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

[n.b. per gli appalti sotto soglia gli incentivi alle funzioni tecniche possono essere corrisposti solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice dei contratti]

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

[N.B. integrare qualora siano individuati altri soggetti a supporto RUP ovvero responsabili di fase nei casi consentiti]

[Progettazione interna o esterna]

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto";

ATTESO che il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;

[oppure specificare le ulteriori ragioni che non consentono il ricorso a personale interno, quali assenza di mezzi informatici per la redazione dei progetti, assenza di competenze, etc...]

VALUTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016;

[Elementi della decisione di contrarre – inserimento nello schema di contratto delle clausole]

RICHIAMATO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di [specificare]:
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione come indicati nella presente decisione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;

N.B. occorre inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto le pertinenti disposizioni in tema di revisione dei prezzi e concernenti l'anticipazione, le modalità e termini di pagamento del corrispettivo, richiamandole sinteticamente nella decisione di contrarre

- l'incarico di progettazione rientra [oppure non rientra] tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti, per le seguenti ragioni [indicare le ragioni];
- i servizi tecnici di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione da affidare riguardano [*oppure non riguardano*] beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti;
- [eventuale] è richiesta l'elaborazione della progettazione in modalità "Building Information Modeling" (BIM), secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi » [indicare, altresì, altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare].

N.B. Occorre considerare eventuali ulteriori CAM vigenti ove pertinenti in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, quali ad esempio: i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" (d.m. 7 febbraio 2023 – G.U. n. 69 del 22 marzo 2022); i "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" (d.m. 10 marzo 2020 – G.U. n. 90 del 4 aprile 2020); i "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" (d.m. 27 settembre 2017 - G.U. n 244 del 18 ottobre 2017); i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici servizio di illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento (d.m. 7 marzo 2012 - G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

■ la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario Unico del cratere del Centro Italia" di riferimento per l'intervento di cui trattasi, vigente al momento dell'affidamento [attualmente "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28.04.2022 e ss.mm.ii recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" e relativo decreto di attuazione] ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e,

limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

- le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in [indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di ... [indicare il termine iniziale: per esempio la sottoscrizione del contratto]; in particolare, in riferimento alle singole prestazioni si applicano i seguenti termini:
 - per[indicare la prestazione] n. ... [indicare giorni/mesi/anni], decorrenti dalla data di

N.B. verificare eventuale presenza di disposizioni con riguardo a termini di progettazione massimi nella pertinente OCSR e possibili deroghe da motivare, ove autorizzate; in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto

■ il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del Codice;

VERIFICATO che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite la clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

[Individuazione oggetto/motivazione dell'importo]			
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contra	tti, l'appalto è costituito da u	n unico lotto	funzionale
e prestazionale	[proseguire	indicando	adeguate
motivazioni], come di seguito descritto:			

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
[ad es. progettazione]		
	···	
[ad es. coordinamento sicurezza in fase di		
progettazione]		
[ad es. direzione Lavori e di		
coordinamento della sicurezza in fase di		
esecuzione, se prevista come opzione]		

RILEVATO che l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è il seguente [*specificare*] Incarico di [ad es. progettazione] – inserire tabella categorie e ID opere – corrispondenza – grado di complessità – importo delle opere – specificità della prestazione – importo corrispettivo e spese ed oneri

[Riportare per ogni incarico, ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]

DATO ATTO che l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti che sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri [indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese]:

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CIG

	RILEVATO CHE il o	dettaglio	delle prestazioni	oggetto di ogni	lotto è il seguente:
--	-------------------	-----------	-------------------	-----------------	----------------------

[ripetere per ogni lotto]

Lotto n[indicare il numero di lotto] CIG	
--	--

DATO ATTO che l'importo a base di gara deve essere calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice dei contratti "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" e del d.m. 17.06.2016;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed il decreto attuativo di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/2017 secondo cui "qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione";

[solo in caso di opzione di ampliamento]

DATO ATTO che l'art. 4, commi 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 dispone che "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo.";

[solo in caso di opzione di ampliamento]

RITENUTO di doversi riservare tale opzione di ampliamento in quanto siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

DATO ATTO che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

DATO ATTO che l'importo a base di gara,	calcolato ai sensi delle disposizioni richiamate, come da allegato
"Calcolo dei corrispettivi" è pari a €	[indicare], al netto degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA
di cui:	

Descrizione delle prestazioni – ad esempio	CPV	Importo
Progetto di fattibilità tecnico-economica		
Progetto esecutivo		
Direzione Lavori e di coordinamento della		
sicurezza in fase di esecuzione, se prevista		
come opzione		
I management	who hadala a basa di sava	
Impo	rto totale a base di gara	••••

RITENUTO di contemplare le seguenti opzioni:

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi]

[Facoltativo]. Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro ... [indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: ... [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ... [indicare l'importo], al netto di Iva.

[Facoltativo] Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ... [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate].

[Facoltativo] Clausola di rinegoziazione: [ai sensi dell'art. 9 dell'art. 120 comma 8 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) n. 1 del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: ... [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze].

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative]

DATO ATTO che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € ... , [indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti], al netto di Iva così suddiviso [in caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:

Importo complessivo	
Importo per servizi analoghi	

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso	
di variazioni in aumento	
[Importo delle ulteriori opzioni, ove	
quantificabili]	
Valore globale stimato	[somma di tutti gli importi]

N.B. Art. 14, comma 4 del Codice dei contratti. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto. Pertanto, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 14, comma 4 del Codice, occorre ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

N.B. qualora sia richiesta l'adozione della **metodologia BIM**, l'importo a base di gara deve essere **incrementato** ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 al Codice:

In ragione della adozione della metodologia BIM, all'importo da porre a base di gara, si applica un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento viene applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti]

DATO ATTO che la stazione appaltante intende stabilire le seguenti clausole:

[Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti]

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili], lotti che saranno individuati sulla base del criterio ... [la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

Tale limitazione è stata imposta perché [indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice] [Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di ... [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ... [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché [indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice]
Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si
tiene conto [la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse
forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" (ad esempio con riferimento alle gare ad
oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che
versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile]

[Associazione di lotti al medesimo offerente]

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. ... [*indicare i lotti specifici*] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui

singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

DATO ATTO che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

[Requisiti di partecipazione]

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali, indicati altresì, dall'avviso [*ovvero*] dalla lettera di invito, fatta in ogni caso salva la disciplina speciale dell'esclusione degli operatori per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale 11 luglio 2017, n. 33 e ss.mm.ii; [*indicare sinteticamente i requisiti*]

DATO ATTO che sono comunque esclusi gli operatori economici:

- per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla citata Ordinanza n. 33/2017;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

[facoltativo] DATO ATTO che è stata predisposta la seguente modulistica per consentire agli operatori economici di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta: [specificare]

[Procedura]

RILEVATO che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario "per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo;

RICHIAMATA la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. e), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il comma 4, secondo cui per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, tra le quali rientrano i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

VALUTATO, pertanto, che trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa invitando almeno cinque operatori economici [ovvero del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 189/2016 invitando almeno dieci operatori economici], iscritti nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del decreto legge, pubblicata sul sito https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti, [ovvero], fermo restando il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco speciale, dal proprio Albo dei fornitori, [ovvero] dall'Albo dei fornitori di [indicare], [ovvero] dall'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 34, del decreto-legge pubblicata sul sito https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti, [ovvero] al termine di un avviso pubblico per manifestazione d'interesse;

N.B. nella scelta del criterio di aggiudicazione, occorre considerare attentamente la necessità di garantire un equo compenso alla luce della più recente giurisprudenza sul punto con particolare riferimento all'applicazione nel settore della contrattualistica pubblica della legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali". Sul punto, potranno essere diramate specifiche indicazioni.

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- l'articolo 41, "Livelli e contenuti della progettazione" ed il relativo allegato I.7 al Codice recante
 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali,
 del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo;
- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- l'allegato I.7 al Codice dei contratti, recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";
- [eliminare in caso di oepv] l'articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui "nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2";

[eliminare in caso di oepv] RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo.......[indicare il metodo compatibile tra quelli previsti nell'allegato II.2], qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque.

[In alternativa]

[eliminare in caso di oepv] RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

IN CASO DI INDAGINE DI MERCATO

CONSIDERATO necessario dare avvio all'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi indicati dall'articolo 2, comma 3, del citato allegato II.1 al Codice dei contratti e, pertanto, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

DATO ATTO che, nel caso di specie, è previsto un numero massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata e, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore, la stazione appaltante procederà:

[indicare criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza ad esempio:

- particolari qualificazioni/certificazioni possedute ovvero, in applicazione del principio di rotazione, professionisti che non abbiano in precedenza svolto incarichi/ulteriori criteri definiti nel regolamenti della stazione appaltante]
- qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;

IN CASO DI CONSULTAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI

RITENUTO di individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli tramite [*specificare*] l'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, pubblicata sul sito https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti, conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 del citato allegato II.1 al Codice dei contratti [*ovvero indicare altro albo*], nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del Codice;

DATO ATTO che, nel caso di specie, è previsto un numero massimo di operatori da selezionare e, pertanto, gli stessi sono individuati applicando i seguenti criteri:

[indicare criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza ad esempio:

- particolari qualificazioni/certificazioni possedute ovvero, in applicazione del principio di rotazione, professionisti che non abbiano in precedenza svolto incarichi/ulteriori criteri definiti nel regolamenti della stazione appaltante]
- qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve
concludersi nel termine di quattro mesi [tre mesi in caso di prezzo più basso] di cui all'allegato I.3, recante
"Termini delle procedure di appalto e di concessione", salvo proroga nei casi consentiti;
RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno [Indicare almeno 15 (quindici)] giorni per la
pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse e di almeno [Indicare almeno 7 (sette)]
giorni per presentare offerta nella successiva procedura negoziata
(ovvero, nel caso di selezione degli O.E. direttamente dell'Elenco) un termine di almeno dalla lettera
di invito per la formulazione dell'offerta;

[Sopralluogo]

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio; [OVVERO nel caso in cui è richiesto il sopralluogo] **DATO ATTO**:

- che ai fini della presentazione dell'offerta è prevista, in quanto strettamente indispensabile, a pena di esclusione, la visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto, in ragione [indicare dettagliate motivazioni].
- di avere richiesto all'operatore economico le seguenti dichiarazioni, da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie; di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[Garanzie]

[Nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP]

DATO ATTO CHE la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;

[o in alternativa, nel caso in cui l'appalto comprenda anche servizi diversi da quelli indicati all'art. 106, comma 11, sostituire il testo precedente con quanto segue]

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria non è richiesta;					
[o in alternativa in caso di particolari esigenze]					
DATO ATTO che per le seguenti ragioni					
della garanzia l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a[l'import					
deve essere pari o inferiore all'uno per cento di quello previsto nell'avviso o nell'invito per il contrat oggetto di affidamento];	ιο				
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva non è richies	ta				
per i seguenti motivi[spiegare le ragioni per cui si ritiene non necessaria la costituzione della garanz	ia				
definitiva];					
[oppure]					
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pa al 5 per cento dell'importo contrattuale;	ari				
[Piattaforma]					
RITENUTO necessario avvalersi del [indicare sistema/piattaforn	าต				
[indicare]	to				

RITENUTO, pertanto di indire una procedura negoziata, secondo le modalità indicate, finalizza all'affidamento dell'incarico	ta di				
	– di				
[indicare] nel Comune di [indicare	2],				
Codice: [indicare], da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio					
[ovvero del prezzo più basso criterio], per valore stimato complessivo è pari a €					
[indicare], comprensivo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;					
[Controllo]					
DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo p	er				
l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri	di				
vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, noncl					
l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del cita	to				
Accordo;					
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;					
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d	lel				
d.lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;					
DECIDE					
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e r	ıе				
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;					
2. [in caso di gara gestita da SUA regionale o altri soggetti] di attribuire a [specificare] l'espletamen	to				
della procedura di selezione; 3. di procedere all'affidamento dell'incarico di [indicare] relati	·/~				
3. di procedere all'affidamento dell'incarico di [<i>indicare</i>] relati all'intervento di [<i>indicare</i>], Codice:	٧d				

	[indicare] mediante procedura negoziata da	aggiudicarsi il criterio dell'of	ferta niù vantaggiosa sulla	
	base dei punteggi e criteri indicati [specificare		,	
4.	di dare atto che il valore globale stimato dell'		•	
5.	di dare atto che l'importo a base di gara, calco			
	dei parametri per la progettazione" e del d.m			
	al netto degli oneri previdenziali e al netto de	•		
	[specificare in caso di suddivisione in lotti]			
	Descrizione delle prestazioni – ad esempio	CPV	Importo	
	Progetto di fattibilità tecnico-economica			
	Progetto esecutivo			
	Direzione Lavori e di coordinamento della			
	sicurezza in fase di esecuzione, se prevista			
-	come opzione			
	Impo	rto totale a base di gara	••••	
6.	di individuare n [indicare almen più basso ex art. 2, comma 2 bis, del decreto procedura negoziata attraverso la [indicare] sezione "bandi di gara e contratti";	•	i economici da invitare alla filo del committente	
N	B. ANAC con avviso in Gazzetta Ufficiale - Serie	- Generale n. 151 del 30 giugi	no 2023, ha comunicato la	_
	bblicazione dei regolamenti attuativi del nuo			
	Il'Autorità nazionale anticorruzione. In particol	·	non addition and consigno	
	a delibera 261 reca "Adozione del provvedimen		a 5. del decreto leaislativo	
	•		· ·	
31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi				
	tro i quali i titolari delle piattaforme e delle ba	•	•	
	rantiscono l'integrazione con i servizi abilit	_		
_	3			
•	ovvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e	acquisterà efficacia a decorre	re dal 1° gennaio 2024;	
- la	ovvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e a Delibera n. 263 reca "Adozione del provvedimo	·	-	
	a Delibera n. 263 reca "Adozione del provvedim	ento di cui all'articolo 27 del d	ecreto legislativo 31 marzo	
20		ento di cui all'articolo 27 del d trutture e dei trasporti recant	ecreto legislativo 31 marzo e «Modalità di attuazione	
20 de	a Delibera n. 263 reca "Adozione del provvedim 123, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infras	ento di cui all'articolo 27 del d trutture e dei trasporti recant dati nazionale dei contratti pui	ecreto legislativo 31 marzo e «Modalità di attuazione bblici»" Il provvedimento è	
20 de en	a Delibera n. 263 reca "Adozione del provvedim 123, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrasi Ila pubblicità legale degli atti tramite la Banca d	ento di cui all'articolo 27 del di trutture e dei trasporti recant dati nazionale dei contratti pui cacia a decorrere dal 1° genna	ecreto legislativo 31 marzo e «Modalità di attuazione bblici»" Il provvedimento è nio 2024.	

[in caso di indagine di mercato aperta]

trasporti 2 dicembre 2016.

7. che qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a............. [indicare almeno cinque in caso di oepv e almeno dieci in caso di prezzo più basso ex art. 2, comma 2 bis, del decreto

- *legge n. 189/2016]*, la stazione appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.........[specificare]
- che qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;

[in alternativa, in caso di consultazione di elenchi di operatori]

- 9. di individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli tramite [specificare] l'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, pubblicata sul sito https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti , conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 del citato allegato II.1 al Codice dei contratti [ovvero indicare altro albo], nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'articolo 49 del Codice, mediante l'applicazione dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza............[specificare]
- che qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;
- 11. che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:[indicare i requisiti di ordine generale e speciale richiesti];
- 12. [in caso di criterio del prezzo più basso] di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo.......[indicare il metodo compatibile tra quelli previsti nell'allegato II.2], qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque; [in alternativa]
 - di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;
- 13. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 14. di approvare i seguenti documenti di gara: [specificare]
- 15. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto è [specificare], per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art.
 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; [integrare con eventuali altre figure a supporto del RUP]
 - nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento designando a cura [*specificare soggetto*] non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - [in caso di gara su delega specificare] in forza di quanto previsto dall'art. ____ della Convenzione, è onere [specificare soggetto] procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- 16. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificare nel seguente quadro economico:

Valore economico dell'appalto	
Cassa previdenziale 4%	
Imponibile	
IVA 22%	
Contributo Stazione appaltante esterna	
Funzioni tecniche ex articolo 45 del Codice contratti	
TOTALE	

- 17. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- 18. di dare atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. [specificare];
- 19. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: [specificare]
- 20. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti;
- 21. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 22. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 23. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;
- 24. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Dirigente dell'unità operativa titolare del potere di spesa